

R.G. 3/2020



**Tribunale di Novara  
Sezione Civile**

Il Giudice Designato

Vista l'istanza ex art. 9, L. 27.1.2012, n. 3 depositata da **ROBERTO CONSELMO [C.F. ]**, con l'avv. **VALENTINO DESOLE**;

esaminati i documenti;

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C., dott. Fabrizio Colombo;

esaminata la documentazione integrativa allegata;

verificato – allo stato e sulla base dei documenti disponibili– che:

- **ROBERTO CONSELMO** è da considerarsi consumatore ai sensi dell'art. 6 L. 27.1.2012, n. 3;
- non risulta aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad altri procedimenti ex L. 27.1.2012, n. 3;
- non ha subito subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis l. L. 27.1.2012, n. 3;
- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuto - allo stato - che non sia emerso che il ricorrente abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che non risultano procedure esecutive pendenti;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di legge;

visti gli artt. 12-*bis* segg. L. 27.1.2012, n. 3, modificata dal d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 176/2020

**P.Q.M.**

1. FISSA per la comparizione delle parti l'udienza del **6.5.2021 ore 11.45**, disponendo a cura dell'OCC la comunicazione della proposta e del decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, ai creditori;
2. DISPONE che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Novara in versione integrale, escluso ogni eventuale riferimento a dati sensibili, a cura della cancelleria (nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza).

**Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente, ed all'O.C.C.**

Novara, 08/03/2021

Il Giudice  
*Dott. Francesca Iaquina*



**Tribunale di Novara**

**Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da  
sovraindebitamento ex art. 9 L.n. 3/2012 con proposizione di piano del consumatore  
e contestuale istanza di omologa**

Nell'interesse di **Roberto Conselmo**, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rappresentato e difeso nella presente procedura dall'Avv. Valentino Desole del Foro di Novara, codice fiscale DSLVNT78R29F952Z, PEC avvvalentinodesole@pec.ordineavvocatinovara.it, nel cui studio in Novara, Corso Mazzini n. 33, elegge domicilio, giusta procura alle liti allegata in calce al presente atto; il quale difensore dichiara di accettare comunicazioni e notifiche ai sensi di legge al numero di fax 0321/623743 e all'indirizzo PEC sopra indicato;

- ricorrente -

§§§

**Premesso**

1) Il ricorrente è ammesso alla presente procedura ex art. 6, comma 2, L.n. 3/2012, in quanto non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dal R.D. n. 267/1942 (non essendo un imprenditore) e in quanto, per i motivi esposti infra e nell'allegata relazione del Gestore della crisi, si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni medesime secondo le scadenze originariamente pattuite.

2) Sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 7, comma 2, L.n. 3/2012, in quanto il ricorrente, come attestato nella relazione del Gestore della crisi:

- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui a detta legge;

- non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis di detta legge;

- ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come infra allegata ed esaminata nella relazione del Gestore della crisi).

3) A seguito di istanza di avvio della procedura in data 21/01/2020 avanti l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso la Provincia di Novara, è stato nominato quale Gestore della crisi il Dott. Fabrizio Colombo, codice fiscale CLMFRZ84H12D198T, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara al n. 539 sez. A.

4) Sono stati predisposti, unitamente al Gestore della crisi, la proposta di accordo con la relazione particolareggiata di cui all'art. 9, comma 3 bis, L.n. 3/2012 (doc. 1) e i documenti richiesti dall'art. 9, comma 12, di detta legge (doc. 2).

5) Per meglio rappresentare l'allegata proposta si riepilogano in sintesi i debiti pendenti e i beni e/o crediti del ricorrente (comunque meglio precisati nei docc. 1-2):

**PASSIVO:**

- a) € 341,31 verso Regione Piemonte (doc. 3) per mancato pagamento tassa automobilistica 2020 (credito assistito da privilegio);
- b) € 8.350,95 verso Santander Consumer Bank S.r.l. per residuo finanziamento del 01/04/2012 di complessivi € 12.660,00 (doc. 4) cointestato alla moglie (credito chirografario);
- c) € 37.348,80 verso Axactor Capital Italy S.r.l., quale cessionaria di Agos Ducato S.p.a., per residuo finanziamento del 07/01/2013 di complessivi € 38.000,00 (doc. 5) cointestato alla moglie (credito chirografario);

- d) Spese della procedura (prededucibili): € 823,70 quale compenso per l'Organismo di composizione della crisi (oltre ad € 200,00 per tassa di registro e spese di pubblicazione ipotizzabili in € 150,00); € 702,00 quale compenso del difensore, ed € 1.098,00 quale compenso per il consulente FE.NA.D.

#### ATTIVO DISPONIBILE:

L'unico attivo disponibile è rappresentato dal reddito percepito dal ricorrente a titolo di retribuzione per l'attività di lavoro a tempo indeterminato svolta presso la società \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, con uno stipendio medio mensile netto di circa € \_\_\_\_\_ (doc. 6).

6) Il nucleo familiare del ricorrente (doc. 7) è composto, oltre che dallo stesso, dalla moglie \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, disoccupata dal 2015 (doc. 8) e con \_\_\_\_\_ (doc. 9) per la quale non ha diritto a percepire pensione, e dai due figli \_\_\_\_\_, di anni 16, studente, e \_\_\_\_\_, di anni 24, in possesso di diploma da estetista e al momento disoccupata (doc. 10).

7) Le spese correnti del nucleo familiare, che può contare solo sullo stipendio del ricorrente, ammontano a circa € 1.400,00, compreso il canone di locazione dell'alloggio di edilizia sociale presso il quale la famiglia risiede (doc. 11), comprese le spese per utenze, autoveicoli (doc. 12) ed altre esigenze quotidiane, e considerate anche le spese \_\_\_\_\_ che la moglie del ricorrente deve affrontare, in media, nella misura di circa € 250,00 mensili.

8) L'attuale situazione di sovraindebitamento è sorta a seguito della contestuale perdita dell'occupazione sia da parte del ricorrente che da parte della moglie: quest'ultima, come detto, è disoccupata dal 2015; il ricorrente invece è rimasto privo di occupazione dal 2014 al 2016, percependo indennità di disoccupazione; da ottobre 2016 ha ripreso a

lavorare, prima a tempo determinato e poi, da agosto 2019, a tempo indeterminato, come operaio presso .l. di

Al tempo in cui furono contratti, per esigenze familiari quali riparazione auto e spese mediche, i finanziamenti Santander e Agos (rispettivamente nel 2012 e nel 2013), entrambi i coniugi, cointestatari dei finanziamenti, erano stabilmente occupati ed il loro reddito complessivo era sufficiente a far fronte alle spese correnti per il sostentamento della famiglia e al pagamento dei debiti.

Si deve dunque escludere che il ricorrente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

9) Si allegano: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del ricorrente (doc. 13); estratto del conto corrente postale del ricorrente, cointestato con la moglie (doc. 14), ispezione ipotecaria (doc. 15).

10) Il Dott. Colombo, quale Gestore della crisi, ha rilasciato in data 19/10/2020, attestazione sulla fattibilità del piano del consumatore (docc. 1-2) che prevede la messa a disposizione del reddito futuro del ricorrente, derivante dall'attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato svolta dallo stesso, non necessario al sostentamento del nucleo familiare, per la durata di cinque anni.

Il ricorrente mette quindi a disposizione della procedura, per cinque anni (13 mensilità annuali), l'importo mensile di € 100,00, per un totale di € 6.500,00.

Tale liquidità verrà destinata al pagamento dei creditori, e precisamente:

- Pagamento nella misura del 100% ed entro tre anni dall'omologa, dei crediti prededucibili (spese di procedura);

- Pagamento nella misura del 100% ed entro tre anni dall'omologa dei creditori privilegiati (Regione Piemonte);
- Pagamento nella misura del 6,969% ed entro cinque anni dall'omologa dei creditori chirografari (Santander Consumer Bank S.r.l. e Axactor Capital Italy S.r.l., quale cessionaria di Agos Ducato S.p.a.);

il tutto come meglio specificato nell'allegata relazione del Gestore della crisi.

L'unico altro bene nella disponibilità del ricorrente è un'automobile Opel Corsa immatricolata nel 2008, acquistata nel giugno 2020, indispensabile per lo svolgimento della sua attività lavorativa.

L'alternativa liquidatoria non è preferibile in quanto non garantirebbe un miglior soddisfacimento dei creditori.

Si ritiene opportuno che il Giudice autorizzi l'apertura di un conto corrente dedicato denominato "crisi da sovraindebitamento Roberto Conselmo", sul quale il ricorrente farà i versamenti mensili, provvedendo con cadenza semestrale ai pagamenti previsti nel piano, con autorizzazione di sola visione al Gestore della crisi Dott. Fabrizio Colombo.

11) Da ultimo si segnala che Santander Consumer Bank S.r.l. ha notificato al ricorrente in data 23/09/2020 decreto ingiuntivo n. 1355/2019 emesso dal Tribunale di Novara in data 13/12/2019 (doc. 16), per cui (pur nutrendo dubbi sulla tempestività della notifica dell'atto) appare opportuno disporre la sospensione di ogni eventuale iniziativa in sede esecutiva da parte dei creditori, onde non pregiudicare la fattibilità del piano.

§§§

Tanto premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

**chiede**

che l'Ill.mo Tribunale di Novara, Giudice designando, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L.n. 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;

voglia, espletato ogni incombente di legge, con decreto ex art. 12 bis L.n. 3/2012, fissare l'udienza entro sessanta giorni dal deposito della presente proposta, disponendo, a cura dell'Organismo di composizione della crisi, la comunicazione della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo la sospensione di procedimenti esecutivi in essere o che eventualmente dovessero essere iniziati dai creditori nelle more della convocazione degli stessi;

voglia, all'esito della presente procedura, verificata la fattibilità del piano e gli altri requisiti di cui all'art. 12 bis, comma 3, L.n. 3/2012, procedere all'omologa del piano proposto, disponendo per il relativo provvedimento un'idonea forma di pubblicità e, se del caso, l'apertura di un conto corrente dedicato denominato "crisi da sovraindebitamento Roberto Conselmo", sul quale il ricorrente farà i versamenti mensili, provvedendo con cadenza semestrale ai pagamenti previsti nel piano, con autorizzazione di sola visione al Gestore della crisi Dott. Fabrizio Colombo.

Con ogni riserva di legge e con riserva di produrre ogni ulteriore documento che dovesse essere necessario.

Si allegano, oltre alla procura alle liti, i seguenti documenti:

- 1) Relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3, L.n. 3/2012;
- 2) Documentazione ex art. 9, comma 2, L.n. 3/2012
  - 2.1) Nomina Gestore;
  - 2.2) Accettazione nomina Gestore;

- 2.3) Registro imprese;
- 2.4) Informazioni anagrafiche;
- 2.5) Risultanze CAI;
- 2.6) Risultanza Banca Italia;
- 2.7) Risultanze CRIF;
- 2.8) Visura PRA attuale;
- 2.9) Visura PRA storica;
- 2.10) Casellario giudiziale;
- 2.11) Carichi pendenti;
- 3) Regione Piemonte;
- 4) Finanziamento Santander;
- 5) Finanziamento Agos;
  - 5.1) Rateizzazione cambiali Agos;
  - 5.2) Cessione credito;
- 6) Buste paga 2020;
- 7) Stato di famiglia;
- 8) Disoccupazione ;
- 9) ;
- 10) Disoccupazione ;
- 11) Locazione ;
- 12) Assicurazione auto;
  - 12.1) Assicurazione auto;
- 13) Mod. 730 2018;
  - 13.1) Mod. 730 2019;



13.2) Mod. 730 2020;

14) Estratto conto 2020;

15) Ispezione ipotecaria;

16) Decreto ingiuntivo n. 1355/2019 Tribunale di Novara.

Ai sensi del T.U. n. 115/2002 e s.m.i. si dichiara che il valore della presente causa è di € 75.778,06 (ammontare complessivo dei debiti) ed il contributo unificato, fisso per legge, è pari ad € 98,00.

Novara, lì 22/10/2020

Avv. Valentino Desole